

Decreto Istitutivo della CNI UNESCO

Il Ministro degli Affari Esteri

Di concerto

Con il Presidente del Consiglio dei Ministri,

con il Ministro del Tesoro,

con il Ministro della Pubblica Istruzione,

con il Ministro dei Beni e le Attività Culturali,

con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e

con il Ministro dell'Ambiente;

Visto il D.L. 29 ottobre 1947, n. 1558, che autorizza l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, relativa alla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e, in particolare, l'art. VII di detta Convenzione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949 n. 970 che dà esecuzione alla suddetta Convenzione; Visto il Decreto Interministeriale 11 febbraio 1950, relativo all'istituzione della Commissione Nazionale per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 1950 (registro 19/E, foglio 98) modificato con i successivi: - Decreto del 14 agosto 1952 (registrato alla Corte dei Conti il 28 febbraio 1953, registro 41/E, foglio 269); - Decreto del 13 novembre 1954 (registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 1955, registro 60/E, foglio 162); - Decreto del 25 agosto 1961 (registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 1961, registro 163/E, foglio 96); - Decreto del 22 settembre 1964 (registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 1965, registro 229/E, foglio 74); - Decreto del 1 marzo 1978 (registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 1978, registro 458, foglio 323); - Decreto n. 5040 dell'11 luglio 1986 (registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 1987, registro 2/E, foglio 223); - Decreto n. 3299 del 5 giugno 1989, registrato alla Corte dei Conti il 2 novembre 1989, registro 20/E, foglio 271);

Vista la legge di bilancio n. 542 del 24 dicembre 1988 in particolare per quanto concerne la dizione modificata del Capitolo 2557 che prevede anche spese relative alla sede, al funzionamento e alle attività della Commissione Nazionale Italiana per l'Educazione, la Scienza e la Cultura;

Ravvisata la necessità di rafforzare le attività della Commissione Nazionale dando piena attuazione all'art. VII dell'Atto Istitutivo dell'UNESCO;

Ravvisata la necessità di mettere la Commissione Nazionale in grado di attendere sempre meglio ai compiti indicati nelle Risoluzioni delle Conferenze Generali dell'UNESCO e, in particolare, nella "Carta delle Commissioni Nazionali dell'UNESCO, approvata con Risoluzione 20C/7/42, e nelle Risoluzioni 24C/18.2; 25/C/15.212; 26/C/13.2; 27C/13.12; Considerato l'impegno crescente richiesto dall'UNESCO alle Commissioni Nazionali nell'attuazione del processo di decentralizzazione, come in particolare, risulta dalle citate Risoluzioni 26/C/13.2, par. 4 (a) e 27C/13.12, par. 1 (b); Considerato che il rafforzamento delle

attività della Commissione Nazionale dipende: 1. dalla disponibilità delle forze intellettuali; 2. da strutture operative dotate della flessibilità necessaria alla utilizzazione di dette risorse intellettuali; 3. dalla competenza e professionalità della sua struttura di segretariato; 4. dalla partecipazione attiva della Pubblica Amministrazione alle attività dell'UNESCO nei campi di rispettiva competenza;

Considerati i mutamenti intervenuti nell'assetto della Pubblica Amministrazione, sia con la soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e l'attribuzione delle relative competenze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che con il passaggio delle competenze relative all'Università dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Considerata anche l'opportunità di una articolazione più flessibile della Commissione fondata su una riduzione dei suoi Membri permanenti e su una contestuale estensione dei suoi lavori ad esperti ad hoc da individuare di volta in volta secondo la natura delle questioni in esame;

DECRETA

Art.1 La composizione, i compiti ed il funzionamento della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (qui di seguito denominata "La Commissione "), di cui al D.l. 3299/5.6.1989, sono regolati dalle disposizioni contenute nei successivi articoli;

Art.2 La Commissione, in conformità dell'art. VII della citata Convenzione di Londra ed in armonia con le Risoluzioni della Conferenza Generale dell'UNESCO secondo le quali spettano alle Commissioni Nazionali funzioni di promozione, di collegamento, di informazione, di consultazione e di esecuzione:

a. dà pareri e formula raccomandazioni al Governo ed alle Amministrazioni Pubbliche per quanto riguarda l'elaborazione e la valutazione del programma dell'UNESCO;

b. collabora con gli organi competenti per l'esecuzione delle decisioni della Conferenza Generale dell'UNESCO;

c. si adopera per associare attivamente al lavoro dell'UNESCO persone ed enti che svolgono attività nei campi educativo, culturale e scientifico, promuovendo anche presso le istituzioni competenti la raccolta di dati e informazioni richieste dall'UNESCO;

d. contribuisce, anche con la pubblicazione di un proprio periodico, a diffondere informazioni e documentazione su principi, obiettivi ed attività dell'UNESCO; rende accessibile al pubblico, mediante un servizio di biblioteca, pubblicazioni e documenti dell'UNESCO, favorisce l'accesso delle istituzioni più qualificate alle attività promozionali che l'UNESCO svolge attraverso la concessione di patrocinii e di contributi sul "Programma di Partecipazione";

e. diffonde, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'UNESCO, sostenendo l'attività delle Scuole Associate all'UNESCO e dei Club UNESCO e fornendo la necessaria assistenza per l'accesso a stages e borse di studio UNESCO;

- f. formula proposte sulla scelta dei membri delle delegazioni italiane alla Conferenza Generale dell'UNESCO e ad altre riunioni o manifestazioni in materia culturale, scientifica ed educativa promosse dall'UNESCO o ad essa collegate;
- g. produce documenti concernenti le materie che rientrano nel suo ambito di competenza;
- h. promuove riunioni e convegni, corsi ed altre attività di studio nelle materie di competenza dell'UNESCO;
- i. esprime, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, pareri e suggerimenti sugli aspetti educativi, scientifici e culturali dei progetti da realizzare nell'ambito della politica italiana di cooperazione allo sviluppo;
- l. adempie tutte le altre funzioni che le siano affidate dal Governo.

Art. 3 La Commissione si compone dei seguenti membri:

- a. rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come dal punto A della tabella annessa al presente decreto;
- b. rappresentanti degli organi consultivi nazionali della Pubblica Amministrazione, nonché delle Accademie e degli Enti a carattere nazionale menzionati nel punto B della tabella annessa al presente decreto;
- c. rappresentanti degli Enti culturali italiani facenti capo ad Organizzazioni internazionali non governative aventi accordi consultivi con l'UNESCO o collegati con l'attività dell'Organizzazione ed il cui elenco è stabilito ed aggiornato dal Consiglio direttivo della Commissione.
- d. Personalità della cultura, sino al numero massimo di 36, da designarsi come segue: 3 dal Senato della Repubblica, 3 dalla Camera dei Deputati, 6 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 7 dal Ministero degli Affari Esteri, 5 dal Ministero della Pubblica Istruzione, 5 dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, 5 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica, 2 dal Ministero dell'Ambiente;
- e. Personalità della cultura, sino al numero massimo di 8, ulteriormente designate dal Ministero degli Affari Esteri su proposta del Presidente della Commissione, sentiti i membri non elettivi del Consiglio Direttivo, da scegliere in relazione a competenze ed esperienze culturali idonee ad integrare e perequare le designazioni di cui alla presente lettera d); Le spese di partecipazione dei rappresentanti debitamente accreditati, dei quali alle lettere a), b) e c), fanno carico agli Enti o Amministrazioni rappresentati. Quelle dei membri di cui alle lettere d) ed e) sono a carico della Commissione. I Funzionari designati a rappresentare la Pubblica Amministrazione, la cui funzione non sia già indicata nella tabella acclusa, saranno scelti nell'ambito dei servizi maggiormente interessati alle attività dell'UNESCO corrispondenti alle specifiche competenze di ciascuna Amministrazione. I rappresentanti della Pubblica Amministrazione fanno parte di diritto della Commissione e possono delegare a partecipare alle riunioni altro funzionario del proprio Ufficio. Gli altri membri sono nominati con decreto del Ministro per gli Affari Esteri, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. In deroga a tale ultima disposizione ed in via transitoria, la metà dei membri nominati a seguito del presente decreto per le lettere d) ed e), estratti a sorte in seno alla prima riunione del Consiglio Direttivo, dureranno in carica due anni dalla data del presente decreto. Alla scadenza del mandato, e senza pregiudizio di eventuale conferma, si provvederà, sulla base di nuove designazioni, alla nomina di altrettanti nuovi membri, con mandato quadriennale. Gli eventuali membri nominati in

sostituzione di altri dimissionari, o deceduti, resteranno in carica fino al termine del mandato dei membri sostituiti, salvo ulteriore conferma.

Art. 4 La Commissione si articola in una Assemblea, cui partecipano i suoi componenti, e in vari Comitati, corrispondenti in linea di principio alle diverse sfere di attività dell'UNESCO.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno e la sua attività si svolge sotto la guida di un Consiglio Direttivo e con l'ausilio di un Segretariato.

La Commissione ha un Presidente, tre Vice Presidenti e un Segretario Generale; essi costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La Commissione, riunita in Assemblea, elegge i Vice Presidenti tra i suoi membri, rinnovandone o confermandone l'incarico ogni due anni, a seguito di rinnovo parziale dei propri membri.

Art. 5 Il presidente ed il Segretario Generale sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per gli Affari Esteri, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della Pubblica Istruzione, dei beni Culturali e Ambientali e dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica. L'incarico è gratuito e può essere rinnovato per un ulteriore mandato. Ove il Segretario Generale sia scelto fra i dipendenti civili dello Stato e non faccia già parte del Ministero degli Affari Esteri, alla sua utilizzazione si provvede previo comando o collocamento fuori ruolo presso quello stesso ministero, ovvero, per i docenti universitari, previo nulla osta dell'autorità competente.

Art. 6 Il presidente rappresenta la Commissione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo della Commissione è composto dai seguenti membri ed è integrato, subito dopo le relative elezioni, dai Vice Presidenti della Commissione e dai Presidenti dei Comitati della Commissione: - Il Presidente della Commissione; - Il Segretario Generale della Commissione; - Un rappresentante del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria; - Il Direttore Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri; - Il Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri; - Il Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNESCO; - Il Capo di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione; - Il Direttore Generale degli Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione; - Il Capo di Gabinetto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; - Il Direttore Generale dell'Ufficio per i Beni Ambientali, architettonici, archeologici e storici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; - Il Direttore Generale per l'Autonomia Universitaria e gli studenti del Ministero dell'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica; - Il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del Ministero dell'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica; - Il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente; - L'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale degli Affari Economici della Ragioneria Generale dello Stato; I membri non elettivi possono delegare a partecipare alle riunioni un proprio rappresentante. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri può essere altresì disposta la

partecipazione per un biennio al Consiglio Direttivo della Commissione - in considerazione della loro particolare esperienza - di personalità, in numero non superiore a 5, che abbiano fatto parte degli organi direttivi dell'UNESCO o di quel Segretariato o, in passato, dello stesso Consiglio Direttivo della Commissione. L'incarico è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo organizza e coordina le attività di studio e di consulenza nonché tutte le altre iniziative della Commissione.

Art. 8 Il numero e le funzioni dei Comitati sono decisi dai membri non elettivi del Consiglio Direttivo tenuto conto dei principali settori di attività permanenti dell'UNESCO e di specifici Programmi di particolare rilievo approvati dalla Conferenza Generale. Il Consiglio Direttivo provvede a stabilire anche la composizione dei predetti Comitati, sulla base delle preferenze manifestate dai singoli membri della Commissione e secondo un criterio di equilibrata ripartizione dei medesimi fra i vari Comitati. Ciascun Comitato elegge i rispettivi Presidenti, Vice Presidenti e Segretari Scientifici, rinnovandone o confermandone il mandato ogni due anni, al rinnovo parziale dei propri membri. Il Consiglio Direttivo, al completo delle sue componenti, convalida o modifica le determinazioni di cui al comma precedente. I Presidenti dei Comitati ne convocano e ne presiedono le riunioni. Essi possono invitare a partecipare ai lavori dei rispettivi Comitati esperti esterni aventi competenza specifica nelle materie da trattare nonché rappresentanti di singole Regioni per questioni che abbiano speciale rilevanza per le medesime. Lo stesso potere di invito compete al Presidente della Commissione per quanto riguarda le riunioni del Consiglio Direttivo. L'Ufficio di Presidenza di cui al precedente art. 4, comma 2, anche su proposta del Consiglio Direttivo e dei singoli Comitati di settore, può costituire gruppi di lavoro su singoli argomenti e progetti di competenza della Commissione che di esperti esterni.

Art. 9 Le spese di missione degli esperti esterni, non rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, invitati alle riunioni dei gruppi di lavoro e/o a quelle del Consiglio Direttivo e dei Comitati sono a carico della Commissione. La convocazione delle riunioni e l'invito di esperti esterni saranno preventivamente concordati con il Segretario Generale che dovrà tener conto della relativa compatibilità finanziaria con il piano delle spese e delle attività di cui al successivo art. 12.

Art. 10 Il Segretario Generale assicura e coordina il funzionamento dell'Assemblea Generale, dei Comitati e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei loro deliberati, nei limiti delle disponibilità di cui al successivo art. 12 Egli è a capo del Segretariato, che è l'organo esecutivo della Commissione. Il Segretariato si compone di dipendenti civili dello Stato e/o di personale della scuola, su designazione del Ministero degli Affari Esteri, previo accordo delle Amministrazioni di appartenenza. Uno dei funzionari del Segretariato, prescelto dal Consiglio Direttivo fra quelli di livello funzionale più elevato, coadiuva il Segretario Generale esercitando le funzioni di Vice Segretario Generale, per un periodo corrispondente alla durata in carica del Segretario Generale, compatibilmente con i limiti di tempo ammessi dalla sua utilizzazione presso la Commissione. Ove detta utilizzazione presso la Commissione cessi prima della scadenza dell'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà a nuova designazione per il tempo residuo. L'Organico del Segretariato è il seguente: - 7 funzionari appartenenti all'area della promozione culturale del Ministero degli Affari esteri o

all'VIII o IX livello funzionale dell'Amministrazione statale o al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola; - 1 funzionario delegato del MAE, di livello corrispondente alla ex carriera di concetto, per la liquidazione delle spese di missione in Italia e di funzionamento tecnico e amministrativo della Commissione; - 1 consegnatario; - 4 unità dei livelli corrispondenti alla ex carriera di concetto; - 5 unità dei livelli corrispondenti alla ex carriera esecutiva; - 2 unità dei livelli corrispondenti alla ex carriera ausiliaria. All'utilizzazione del suddetto personale si provvede facendo ricorso al comando presso il Ministero degli Affari Esteri (qualora esso non faccia già parte di quella stessa Amministrazione) a norma dell'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970. Nell'ipotesi in cui si debba far ricorso a personale appartenente ai ruoli della scuola, questo potrà essere utilizzato presso la Commissione sulla base dell'art. 456, comma I, lettera e), del Decreto Legislativo n. 297 del 14.4.1994. La designazione a componente del Segretariato dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e la richiesta di comando o di utilizzazione di dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato per la stessa finalità sono disposte sentito il parere del Segretario Generale. Il trattamento economico di tale personale resterà a carico delle rispettive Amministrazioni di provenienza secondo le norme contrattuali in vigore per ciascuna categoria. Il servizio, prestato presso la Commissione, del personale sopra citato è valido, alle condizioni e nei limiti previsti per le rispettive forme di utilizzazione dagli ordinamenti di tali Amministrazioni.

Art. 11 Il Segretario Generale presenta, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Ministero degli Affari Esteri, e per conoscenza a tutte le Amministrazioni dello Stato rappresentate nella Commissione e agli Enti di cui alla lettera b) e c) dell'art. 3, un progetto di Rapporto sulle attività svolte dalla Commissione nell'anno precedente. Detto documento verrà esaminato ed approvato in occasione della prima Assemblea annuale della Commissione.

Art. 12 Alle spese inerenti il funzionamento amministrativo e la sede della Commissione Nazionale, nonché le attività della medesima connesse all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 2557 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri. Alla fine di ogni anno la Commissione prepara e presenta al Ministero degli Affari Esteri il piano generale delle attività e delle spese previste per l'anno successivo, articolato secondo criteri di priorità. Entro il mese di febbraio il Ministero degli Affari Esteri provvede all'approvazione di massima del piano di spesa nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie e tenendo presenti le priorità indicate dalla Commissione. Roma, 8 maggio 1995 Il Ministro degli Affari Esteri Di concerto Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro del Tesoro Il Ministro della Pubblica Istruzione Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali Il Ministro dell'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica Il Ministro per l'Ambiente Registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 1996 (segue Tabella ex-Art. 3, commi a e b) Tabella dei membri della Commissione di cui all'art. 3, commi a e b del Decreto Istitutivo

a) In rappresentanza della Pubblica Amministrazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri - il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria; - il Capo Dipartimento dello Spettacolo; - un Rappresentante del Dipartimento degli Affari Sociali. Ministero degli Affari Esteri - il Direttore Generale delle Relazioni

Culturali; - il Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo; - il Capo Ufficio II della Direzione Generale delle Relazioni Culturali; - il Capo dell'Ufficio VIII (ONU) della Direzione Generale degli Affari Politici Ministero della Pubblica Istruzione - due Rappresentanti Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Due Rappresentanti Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Due Rappresentanti Ministero per l'Ambiente - 1 Rappresentante Ministero del Tesoro - L'Ispettore Generale Capo per gli Affari Economici della Ragioneria Generale dello Stato

b) In rappresentanza degli organi consultivi nazionali della Pubblica Amministrazione, nonché di Accademie ed Enti Culturali a carattere nazionale, i seguenti membri: - 1 Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione - 1 Consiglio Nazionale Universitario - 1 Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali - 1 Accademia Nazionale dei Lincei - 1 Consiglio Nazionale delle Ricerche - 1 Accademia Nazionale di San Luca - 1 Accademia Nazionale di Santa Cecilia - 1 Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL - 1 RAI - Radiotelevisione italiana - 1 Centro Europeo di Educazione (CEDE) - 1 Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP) - Unione Accademica Nazionale Tabella dei membri della Commissione di cui all'art. 3, comma c) del Decreto Istitutivo

Per la lettera c) (Rappresentanti degli Enti Culturali Italiani facenti capo a Organizzazioni Internazionali non governative aventi accordi consultivi con l'UNESCO o collegate con la sua attività):

1 Società Geografica Italiana - 1 Cineteca Italiana - 1 Museo del Cinema di Torino - 1 ETI (Ente Teatrale Italiano) - 1 ANCI (Ass. Naz.le Comuni d'Italia) - 1 UPI (Unione Province Italiane) - 1 Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni - 1 ICON (Italian Culture On the Net) - 1 AIE (Associazione Italiana Editori) - 1 ICOMOS (Consiglio Int.le Monumenti e Siti) - 1 ICOM (Consiglio Int.le Musei) - 1 Casa delle Letterature - Roma - 1 ANFLOS (Ass. Naz. Fond. Liriche e Sinfoniche) - 1 Touring Club Italiano - 1 WWF - 1 Italia Nostra - 1 Lega Ambiente - 1 Laboratorio sui Diritti Umani Istituto Gramsci Bologna - 1 Amnesty International - 1 ARCI - 1 Centro Studi Emigrazione - 1 Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale - 1 Ass. Mondiale per gli Studi sul Futuro - 1 Federazione Italiana dei Club UNESCO - 1 Forum delle Donne - 1 Conferenza dei Rettori - 1 Associazione italiana di Educazione degli Adulti - 1 Conferenza Presidi Facoltà Scienze della Formazione - 1 Fondazione IG Students - 1 Comunità di S. Egidio - 1 Conferenza Perm.te Presidenti Ass. e Fed. Volontariato - 1 Fondazione Cini -

1 Fondazione CARIPOLO - 1 Fondazione Banca di Roma - 1 Compagnia di San Paolo - (Fondazione Istituto Bancario San Paolo di Torino) - 1 Fondazione Banco di Sicilia - 1 Istituto Banco di Napoli - Fondazione - 1 Fondazione CASSAMARCA - 1 Fondazione Monte dei Paschi di Siena - 1 CUSI - 1 Associazione della Stampa Parlamentare